



Disposizioni d'esecuzione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernenti gli accreditati per il mentorato per l'innovazione (Disposizioni d'esecuzione concernenti il mentorato per l'innovazione)

del 2 settembre 2022

Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)

visto l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 17 giugno 2016¹ (Legge su Innosuisse; LASPI),
e l'articolo 46 capoversi 2 e 6 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse del 4 luglio 2022²,

stabilisce:

Art. 1 Oggetto

Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano i seguenti aspetti riguardanti gli accreditati per il mentorato per l'innovazione:

- a. i requisiti relativi alla presentazione delle domande;
- b. le procedure;
- c. la durata delle prestazioni di sostegno;
- d. i costi computabili;
- e. gli importi massimi dei diversi generi di accreditati.

Art. 2 Condizioni per i richiedenti

¹ Sono considerate piccole o medie imprese ai sensi dell'articolo 45 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse³ le organizzazioni, le società o gli enti privati o pubblici che vogliono valorizzare un progetto d'innovazione e impiegano meno di 250 equivalenti a tempo pieno al momento della presentazione della domanda; per le imprese controllate da un'altra impresa è determinante il numero di equivalenti a tempo pieno dell'intero gruppo aziendale.

² Di norma, l'impresa dimostra di avere sede in Svizzera ai sensi dell'articolo 45 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

Art. 3 Forma e contenuto della domanda

¹ La domanda deve essere presentata a Innosuisse per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione dalla stessa Agenzia. È possibile presentare una domanda in qualsiasi momento.

² Il formulario di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e il suo contenuto deve essere comprensibile. In particolare, la domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del diritto al sostegno.

³ La domanda può essere presentata in tedesco, francese, italiano o inglese. La lingua in cui è presentata la domanda è considerata la lingua del procedimento. In casi motivati, Innosuisse può prevedere una modifica della lingua del procedimento, di propria iniziativa o dietro richiesta.

Art. 4 Decisione di Innosuisse

¹ Innosuisse decide in merito alla domanda emanando una decisione impugnabile.

² Se accoglie una domanda, Innosuisse stabilisce nella decisione in particolare:

- a. l'oggetto e l'importo massimo dell'accredito, con indicazione del genere di prestazione di mentorato per cui è utilizzabile l'accredito;
- b. il termine per l'utilizzo dell'accredito;

¹ RS 420.2
² RS 420.231
³ RS 420.231

c. i diritti e gli obblighi dell'impresa.

³ L'impresa regola il rapporto giuridico con i e le mentori dell'innovazione che le offrono sostegno.

⁴ La prestazione di sostegno può iniziare a partire dal momento della presentazione della domanda. Tuttavia, le prestazioni fornite prima della decisione di Innosuisse in merito alla domanda vengono rimborsate soltanto in caso di accoglimento della domanda.

Art. 5 Durata della prestazione di sostegno

I e le mentori dell'innovazione offrono consulenza all'impresa finché ciò è a loro giudizio necessario e l'accredito non è esaurito, tuttavia non oltre 12 mesi dalla sua concessione.

Art. 6 Importi massimi e utilizzo dell'accredito

¹ Si applicano gli importi massimi seguenti per:

- a. prestazioni ai sensi dell'articolo 44 lettera a dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁴: 2000 franchi;
- b. prestazioni ai sensi dell'articolo 44 lettera b dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse: 10 000 franchi;
- c. prestazioni ai sensi dell'articolo 44 lettere c e d dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse congiuntamente: 5000 franchi.

² L'impresa può ottenere prestazioni di mentorato fino all'importo massimo stabilito nell'accredito a una tariffa oraria pari a 200 franchi, comprensiva dell'eventuale IVA. L'accredito può essere utilizzato unicamente per prestazioni appropriate, realmente fornite e corrispondenti ai requisiti di legge. Sono escluse ulteriori indennità.

Art. 7 Versamento dell'indennità

¹ Il o la mentore dell'innovazione presenta all'impresa il conteggio per la prestazione di sostegno fornita. L'impresa prende posizione in merito all'elenco delle ore impiegate dal o dalla mentore dell'innovazione e ne autorizza il pagamento. Successivamente il o la mentore dell'innovazione può sottoporre l'elenco delle ore di prestazione direttamente a Innosuisse affinché venga erogata l'indennità.

² Il versamento dell'indennità da parte di Innosuisse ha luogo dopo che Innosuisse ha valutato la richiesta del o della mentore dell'innovazione.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

Le disposizioni d'esecuzione concernenti il mentorato per l'innovazione del 16 novembre 2017 sono abrogate.

Art. 9 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023.